SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 97

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 aprile 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale



## RETTIFICHE

### *ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. **51**.

**Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 3, lettera *c)*, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera *c)*, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-*bis*;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonché il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*

## MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2015/652/UE E 2015/1513/UE

### Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole «di cui alla lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;

*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali.».

### Art. 2.

*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera i-*quinquies*), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

*b)* al comma 1, la lettera i-*sexies*) è sostituita dalla seguente: «i-*sexies*) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;

*c)* al comma 1, dopo la lettera i-*terdecies*) sono aggiunte le seguenti:

i-*terdecies*.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

i-*terdecies*.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

i-*terdecies*.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7-*ter*;

i-*terdecies*.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

i-*terdecies*.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

i-*terdecies*.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti;

*d)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:

*a)* "emissioni a monte o di *upstream*": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-*bis*.1;

*b)* "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

1) gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;

2) viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

4) la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

*c)* "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

*d)* "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

*e)* “petrolio greggio convenzionale”: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

*f)* “micro, piccole e medie imprese (PMI)”: quelle definite dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».

Art. 3.

*Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera* d)*, punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera* b)*, della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell’anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata sulla base dei seguenti dati:

*a)* i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell’anno precedente, comunicati dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2005;

*b)* i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell’anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell’Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell’ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

*c)* i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell’anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.»;

*b)* dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all’allegato V-*bis*.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 7-*bis*, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell’allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall’AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione.

2-*ter*. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-*bis*, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell’allegato V-*bis*, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all’allegato V-*bis*, parte E-*bis*. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».

Art. 4.

*Modifiche all’articolo 7-*bis *del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera* a) *e lettera* c) *della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All’articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell’elettricità» e le parole da «stabilito ai sensi dell’articolo 7-*bis*» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell’allegato V-*bis*.2»;

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-*bis*.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-*bis*.1»;

*c)* al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera *a)* la parola «energia» è sostituita dalla seguente: «elettricità»;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-*bis*.1.»;

*e)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»;

*f)* dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-*quater*, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-*quater*, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;

*g)* al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-*bis*.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra»;

*h)* il comma 9 è abrogato;

*i)* al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-*bis*, paragrafo 5, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «7-*bis*, paragrafo 5»;

*l)* al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 7-*ter *del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 7-*ter*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:

*a)* 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;

*b)* 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.

2-*bis*. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-*quinquies*.»;

*b)* al comma 3, lettera *e)*, le parole «dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 7-*quater *del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera* d)*, della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, lettera *b)* sono aggiunte le seguenti parole: «che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»;

*b)* al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «c-*bis*) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»;

*c)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;

*d)* dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-*bis*, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»;

*e)* il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;

*f)* dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6-*ter*. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 7-*quinquies *del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera* a) *della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66*

1. All'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;

2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;

3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»;

*b)* il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»;

*c)* il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

Art. 10.

*Modifiche all'allegato V-*bis *al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'allegato V-*bis*, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, $e_l$, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: $e_l = (CS_R - CS_A) \times 3{,}664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$, (*) dove:

$e_l$ = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di $CO_2$ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

$CS_R$ = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

$CS_A$ = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

$e_B$ = premio di 29 $gCO_2eq/MJ$ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della $CO_2$ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;

*b)* Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;

*c)* dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:

«E-*bis*: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni ($gCO_2eq/MJ$)

| Gruppo di materie prime | MEDIA (*) | Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (**) |
|---|---|---|
| Cereali e altre amidacee | 12 | da 8 a 16 |
| Zuccheri | 13 | da 4 a 17 |
| Colture oleaginose | 55 | da 33 a 66 |

dove

(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 $gCO_2eq/MJ$). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 $gCO_2eq/MJ$).

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;

2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni ($e_l$) in conformità della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-*bis*.».

Art. 11.

*Modifiche all'allegato V-*bis *al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652*

1. Dopo l'allegato V-*bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

*a)* «Allegato V-*bis*.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità».

Parte I

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante ($gCO_2eq/MJ$).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio ($CO_2$), il protossido di azoto ($N_2O$) e il metano ($CH_4$). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in $CO_2$, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di $CO_2$ equivalente come segue:

$CO_2$: 1 $CH_4$: 25 $N_2O$: 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

$$\text{Intensità dei gas a effetto serra del fornitore(\#)} = \frac{\sum_x (GHGi_x \times AF \times MJ_x) - UER}{\sum_x MJ_x}$$

dove s'intende con:

*a)* «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-*sexies*;

*b)* «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;

*c)* «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:

1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera *b)*. Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-*bis* (parte C, punto 17).

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:

*a)* utilizzando la seguente formula:

Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

*b)* attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 6;

*d)* «riduzione delle emissioni a monte o di *upstream* (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (*Upstream Emission Reduction*), espressa in $gCO_2eq$, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

1. Ammissibilità.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (*upstream*) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-*bis*.

Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.

2. Calcolo.

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

*e)* con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricità x espressa in $gCO_2eq/MJ$. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricità come segue:

1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.

| Fonte di materie prime e processo | Combustibile immesso sul mercato | Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita ($gCO_2eq/MJ$ | Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita ($gCO_2eq/MJ$) |
|---|---|---|---|
| Greggio convenzionale | Benzina | 93,2 | 93,3 |
| Liquido da gas naturale (GTL) | | 94,3 | |
| Liquido da carbone | | 172 | |
| Bitume naturale | | 107 | |
| Scisti bituminosi | | 131,3 | |
| Greggio convenzionale | Diesel o gasolio | 95 | 95,1 |
| Liquido da gas naturale (GTL) | | 94,3 | |
| Liquido da carbone | | 172 | |
| Bitume naturale | | 108,5 | |
| Scisti bituminosi | | 133,7 | |
| Qualsiasi fonte fossile | Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata | 73,6 | 73,6 |
| Gas naturale, miscela dell'UE | Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata | 69,3 | 69,3 |
| Gas naturale, miscela dell'UE | Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata | 74,5 | 74,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche | Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata | 3,3 | 3,3 |
| Gas naturale mediante steam reforming | Idrogeno compresso in una cella a combustibile | 104,3 | 104,3 |
| Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica | Idrogeno compresso in una cella a combustibile | 9,1 | 9,1 |
| Carbone | Idrogeno compresso in una cella a combustibile | 234,4 | 234,4 |
| Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo | Idrogeno compresso in una cella a combustibile | 52,7 | 52,7 |
| Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili | Benzina, diesel o gasolio | 86 | 86 |

2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 6.

Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

determinare l'intensità dei gas a effetto serra ($gCO_2eq/MJ$) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:

*a)* regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

*b)* regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

*c)* regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.

3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7-*quinquies*.

Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 1.

L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, paragrafo 1, è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

*f)* «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

| Tecnologia di conversione prevalente | Fattore di efficienza |
|---|---|
| Motore a combustione interna | 1 |
| Motopropulsore elettrico a batteria | 0,4 |
| Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno | 0,4 |

Parte II

*Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti*

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:

*a)* la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si è verificato il primo risparmio di emissioni;

*b)* le riduzioni delle emissioni annue in $gCO_2eq$;

*c)* il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

*d)* la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;

*e)* le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in $gCO_2eq/MJ$ di materia prima prodotta;

*f)* il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

*g)* il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

*h)* se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondità e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.

2. Origine

Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

*a)* è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure

*b)* ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-*bis*. Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricità hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricità a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

4. PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;

*b)* «Allegato V-*bis*.2 - Valore di riferimento per i carburanti»

Ai fini dell'articolo 7-*bis*, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 $gCO_2eq/MJ$;

*c)* «Allegato V-*bis*. 3 - Comunicazione alla Commissione»

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:

*a)* tipo di combustibile o elettricità;

*b)* volume dei combustibili o quantità di elettricità;

*c)* intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

*d)* UER;

*e)* origine;

*f)* luogo di acquisto

come definiti nell'allegato V-*bis*.1

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.

*Capo II*

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/1513/UE

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera *q)* sono aggiunte le seguenti:

«q-*bis*) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;

q-*ter*) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

q-*quater*) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

q-*quinquies*) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

q-*sexies*) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

q-*septies*) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

q-*octies*) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

q- *nonies*) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;

q-*decies*) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-*bis*, parte A.».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, è almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*

1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-*bis*, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-*bis*.».

Art. 15.

*Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513*

1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;

*b)* all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, lettera *a)*, dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;

2) alla fine del punto 1, lettera *b)*, è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-*bis*) del presente paragrafo»;

3) al punto 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera *b)*, tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»;

4) al punto 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

*a)* i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;

*b)* i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-*bis*, parte C, paragrafo 8, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 66 del 2005;

*c)* i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»;

5) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-*bis* è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»;

*c)* all'allegato I, dopo la parte 2, è aggiunta la seguente parte:

«2-*bis*. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-*bis*.

*a)* Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

*b)* Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*c)* Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera *d)*, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*d)* Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

*e)* Paglia.

*f)* Concime animale e fanghi di depurazione.

*g)* Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

*h)* Pece di tallolio.

*i)* Glicerina grezza.

*l)* Bagasse.

*m)* Vinacce e fecce di vino.

*n)* Gusci.

*o)* Pule.

*p)* Tutoli ripuliti dei semi di mais.

*q)* Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

*r)* Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-*quinquies*).

*s)* Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-*quater*), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

*t)* Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

*u)* Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

*v)* Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*.

*a)* Olio da cucina usato.

*b)* Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 16.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

*Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali*

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-*quater*, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.».

3. Il decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 4, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-*bis*, 5-*quater* e 7.

5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.

6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo.

7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

LORENZIN, *Ministro della salute*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE)

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è pubblicata nella G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.

— La direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel è pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2015, n. L 107.

— La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 1998, n. L 350.

— La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

— Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale è pubblicato nella G.U.U.E. 7 maggio 2008, n. L 120.

— La decisione 2010/335/UE della Commissione del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.

— La comunicazione della Commissione 160/01 del 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.

— Il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione dell'8 dicembre 2014 relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 3, lettera *c)*, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera *c)*, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 351.

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n. 143.

— Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O. n. 77.

— Il testo dell'articolo 182-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, così recita:

«Art. 182-*bis* (Principi di autosufficienza e prossimità)

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

*a)* realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

*b)* permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

*c)* utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81, come modificato dall'art. 17 del presente decreto:

«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.».

2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, è fissata nella misura del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38.

4. (abrogato)

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.

5-*bis*. (abrogato)

5-*ter*. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

acque glicerinose;

acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli;

acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;

residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose;

oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;

feccia da vino e vinaccia;

grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

5-*quater*. (abrogato)

5-*quinquies*.

5-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*septies*. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 è abrogato.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

7. (abrogato)».

— Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 28 aprile 2011, n. 97.

— Il testo degli articoli 1 e 16 e dell'allegato B della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge didelegazione europea 2015) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2016, n. 204, così recita:

«Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.».

«Art. 16. Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

*a)* adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

*b)* valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari."

«Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).".

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

*c)* gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

*d)* al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere

previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*e)* al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

*f)* nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

*i)* è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali *e, quando non sono in mare,* le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:

*a)* ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;

*b)* un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili *e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali.*

*1-*bis. *Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili,a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali.*

2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;

*b)* Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna;

*c)* commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere *a)* o *b)*, indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;

*d)* deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere *a)* o *b)*, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;

*e)* combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;

*f)* deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere *a)* o *b)*, ad accisa assolta;

*g)* impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade; in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna;

*h)* pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere *a)* o *b)*, inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione dell'erogato;

*i)* combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali;

i-*bis*) nave della navigazione interna: nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;

i-*ter*) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita: le emissioni nette di $CO_2$, $CH_4$ e $N_2O$ che possono essere attribuite al combustibile, compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;

i-*quater*) emissioni di gas a effetto serra per unità di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);

i-*quinquies*) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna;

*i*-sexies*) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo*;

i-*septies*) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario;

i-*octies*) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa;

i-*nonies*) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

i-*decies*) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V-*bis*, parte C;

i-*undecies*) valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;

i-*duodecies*) valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;

i-*terdecies*) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V-*bis*, parte C, punto 4.

*i*-terdecies*.1) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;*

*i*-terdecies*.2) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);*

*i*-terdecies*.3) "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7*-ter*;*

*i*-terdecies*.4) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;*

*i*-terdecies*.5) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;*

*i*-terdecies*.6) "impianto operativo": impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.*

*1*-bis*. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:*

a) *"emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V*-bis*.1;*

b) *"bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:*

*1) gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;*

*2) viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T è la temperatura in gradi Cels*ius*;*

*3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;*

*4) la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;*

c) *"scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;*

d) *"valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;*

e) *"petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;*

f) *"micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».*

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati.

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato: «ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2.

*2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata sulla base dei seguenti dati:*

a) *i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.70 del 23 marzo 2005;*

b) *i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito* CEN) *e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

c) *i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.*

2-bis. *A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-*bis*.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-*bis*, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito* GSE) *e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito* AEA) *mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione.*

2-ter. *Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-*bis*, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-*bis*, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-*bis*, parte E-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».*

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 7-*bis*, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7-*bis*. Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra.

1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e *dell'elettricità* fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento *per i carburanti stabilito nell'allegato V-*bis*.2.*

*1-*bis*. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-*bis*.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-*bis*.1*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'*elettricità* fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

*a)* il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di elettricità forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;

*b)* le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

*3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-*bis*.1.*

*4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE*

5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-*quater*, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-*quater*, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita.

5-bis. *A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo* 7-quater*, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo* 7-ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo* 7-quater*, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.*

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo 7-*quinquies*. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili *e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V*-bis.*1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra*.

7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-*bis*, per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.

8. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-*bis*, per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.

*9. (abrogato)*

10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi *di cui al comma 1*. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis*, paragrafo 5,* della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:

*a)* la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;

*b)* l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

*c)* l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

12. *Il GSE redige* e trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *e, per conoscenza, ad ISPRA*, un rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonché sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. *Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti*.».

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'articolo 7-*ter*, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7-*ter*. Criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al comma 2.

*2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:*

a) *60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;*

b) *35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.*

2-bis. *Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-quinquies*.

3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

*a)* foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

*b)* aree designate per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorità competente del paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree richiamate;

*c)* nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei siti richiamati;

*d)* aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in questione;

*e)* terreni erbosi ad elevata biodiversità, per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi *del regolamento (UE) n. 1307/2014*, che siano:

1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;

2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreno erboso.

4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

*a)* zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

*b)* zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

*c)* terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione, è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V-*bis*, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime agricole coltivate nella Comunità, queste ultime devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento.

7. Non è consentito rifiutare per motivi di sostenibilità che un biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilità di cui ai commi da 2 a 5.».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'articolo 7-*quater*, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7-*quater*. Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30.

3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, nonché un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonché la solidità dei dati.

4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

*a)* consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

*b)* imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera *a)* restino associate alla miscela *che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite*;

*c)* preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

*c*-bis*) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.*

*4*-bis. *Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.*

5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

*a)* misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;

*b)* se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29);

2) Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87);

3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);

4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);

5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105);

6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111);

7) Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego (n. 138);

8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).

*5*-bis. *Ai fini di cui al comma 5 dell'art 7*-bis*, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.*

*6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5*-sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.*

*6*-bis. *Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

*6*-ter. *In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».*

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'articolo 7-*quinquies*, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7-*quinquies*. Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate:

*a)* se l'allegato V-*bis*, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-*bis*, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

*b)* utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-*bis*, parte C;

*c)* utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-*bis*, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-*bis*, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-*bis*, parte C, per tutti gli altri fattori;

*d)* ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-*bis* si applicano le disposizioni di cui alla lettera *b)*.

*2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

*3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».*

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8. Accertamenti sulla conformità dei combustibili.

1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.

2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:

*a)* per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale;

*b)* per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;

*c)* per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V.

5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, è effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 7, è effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall'articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5-*bis*. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-*bis*, è effettuato *dal GSE*».

*Note all'art. 9:*

— Il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME superiore a quello previsto da tale decreto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le modalità introdotte da tale decreto per assicurare la commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti da tale decreto.

7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.

*9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*

*1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;*

*2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;*

*3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo* 7-bis*, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.*

*10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo* 7-bis*, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.*

*11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo* 7-bis*, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro*.

12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.

13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di cui all'articolo 7-*quinquies* è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.

16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater* è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.».

*Note all'art. 10:*

— Il testo della Parte C dell'allegato V-*bis* del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«C. Metodologia

1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula:

E =(uguale) eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee

dove

E =(uguale) il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile;

eec =(uguale) le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

el =(uguale) le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

ep =(uguale) le emissioni derivanti dalla lavorazione;

etd =(uguale) le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;

eu =(uguale) le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso;

esca =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

eccs =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccr =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

eee =(uguale) le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di $CO_2$ per MJ di combustibile, $gCO_2eq$/MJ.

3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando è fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti è calcolato secondo la seguente formula:

RISPARMIO =(uguale) (EF - EB)/EF

dove

EB =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal biocarburante;

e

EF =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: $CO_2$, $N_2O$ e $CH_4$. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

$CO_2$: 1

$N_2O$: 296

$CH_4$: 23

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di $CO_2$ nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali.

*7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e1, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: e*l *= (CS*R *– CS*A*) × 3,664 × 1/20 × 1/P – e*B*, (*) dove:*

e*l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO*2 *per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;*

*CS*R *= lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;*

*CS*A *= lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS*A *è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;*

*P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e*

*e*B *= premio di 29 gCO*2*eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.*

*(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO*2 *(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.*

*(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).*

*(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio*.

8. Il premio di 29 $gCO_2eq/MJ$ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

*a)* non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e

*b)* rientra in una delle seguenti categorie:

*i)* terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;

*ii)* terreno fortemente contaminato.

Il premio di 29 $gCO_2eq/MJ$ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto *i)*, siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto *ii)*, la contaminazione sia ridotta.

9. Le categorie di cui al punto 8, lettera *b)*, sono definite come segue:

*a)* «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

*b)* «terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

*10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.*

11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonché dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all'esterno dell'unità di produzione del combustibili, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata uguale all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola, per l'elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio.

12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, $e_{td}$, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto.

13. Le emissioni derivanti dai combustibili al momento dell'uso, $e_u$, sono considerate pari a zero per i biocarburanti.

14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, $e_{ccs}$, che non sono già state computate in ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di $CO_2$ direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, $e_{ccr}$, sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di $CO_2$ il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in sostituzione della $CO_2$ derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.

16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, $e_{ee}$, sono prese in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricità eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricità eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricità fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione.

17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti («prodotti secondari»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricità).

18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: $e_{ec}$ + $e_l$ + le frazioni di $e_p$, etd ed $e_{ee}$ che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricità non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del combustibili fossile di riferimento, EF, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 $gCO_2eq/MJ$.».

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

*a)* «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

*b)* «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

*c)* «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;

*d)* «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

*e)* «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

*f)* «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

*g)* «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

*h)* «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;

*i)* «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

*l)* «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

*m)* «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

*i)* edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

*ii)* edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

*n)* «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*o)* «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;

*p)* «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

*q)* «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

*q*-bis*) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera* a) *del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;*

*q*-ter*) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);*

*q*-quater*) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;*

*q*-quinquies*) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;*

*q*-sexies*) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;*

*q*-septies*) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;*

*q*-octies*) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;*

*q*-nonies*) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;*

*q*-decies*) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-*bis*, parte A.».*

*Note all'art. 13:*

— Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 Obiettivi nazionali

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

2-bis. *L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, è almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.*

3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.».

*Note all'art. 14:*

— Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.".

2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, è fissata nella misura del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38.

4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 marzo 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di

fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da *materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2*-bis*, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182*-bis. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.

5-*bis*. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.

5-*ter*. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

acque glicerinose;

acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli;

acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;

residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose;

oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;

feccia da vino e vinaccia;

grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

5-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-*ter* dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5-*quinquies*.

5-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*septies*. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 è abrogato. 6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.».

*Note all'art. 15:*

— Il testo dell'allegato I al citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato 1 (art. 3, comma 4)

Procedure di calcolo degli obiettivi

1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all' articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma:

*a)* del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

*b)* del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

*c)* del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere *a)*, *b)* o *c)*, del primo comma.

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

3. Ai fini del comma 1, lettera *a)*, il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

5. L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3.

6. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione.

7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera *b)*, a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4.

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera *b)*, non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 è quello indicato nello stesso paragrafo.

11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

12. La somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi.

In caso di trasferimento statistico, la quantità trasferita:

*a)* a uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1;

*b)* da uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1.

In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni.

2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità*compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica*;

*b)* per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;*la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c*-bis*) del presente paragrafo*;

c) *per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere* a) *e* b)*, é utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo é considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera* b)*, tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;*

*c*-bis*) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:*

a) *i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;*

b) *i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V*-bis*, parte C, paragrafo 8, lettera* b)*, del decreto legislativo n.66 del 2005;*

c) *i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.*

*2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2*-bis *è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.*

*2*-bis*. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.*

*Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2*-bis.

a) *Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.*

b) *Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.*

c) *Rifiuto organico come definito all'articolo183, comma 1, lettera* d)*, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo183, comma 1, lettera* p)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.*

d) *Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.*

e) *Paglia.*

f) *Concime animale e fanghi di depurazione.*

g) *Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.*

h) *Pece di tallolio.*

i) *Glicerina grezza.*

l) *Bagasse.*

m) *Vinacce e fecce di vino.*

n) *Gusci.*

o) *Pule.*

p) *Tutoli ripuliti dei semi di mais.*

q) *Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.*

r) *Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q*-quinquies*).*

s) *Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q*-quater*), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.*

t) *Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.*

u) *Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera* a).

v) *Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera* a).

*Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis.

a) *Olio da cucina usato.*

b) *Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».*

*Note all'art. 17:*

— Per il testo dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il D.M. 10 febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.

*2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.*

3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.

4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

— Per il testo dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 4.

— Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

**17G00064**

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. **52**.

**Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

*b)* «autorità competente di altro Stato Parte»: l'autorità che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, è competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria o dal Ministro della giustizia;

*c)* «autorità richiedente»: l'autorità competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorità giudiziaria o al Ministro della giustizia.

Art. 3.

*Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative*

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorità competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari.

2. Il Ministro della giustizia dà corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Art. 4.

*Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative*

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell'autorità competente di altro Stato Parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al prefetto di Roma, sempre che:

*a)* contro la decisione dell'autorità amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria;

*b)* l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

*Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta*

1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata.

2. L'autorità che procede fa richiesta di assistenza alla autorità competente di altro Stato Parte affinché provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalità diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perché l'indirizzo non è conosciuto o è incerto, ovvero è inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto.

3. L'atto da notificare è tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato Parte, quando l'autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana.

4. Se l'autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta.

Art. 6.

*Assistenza all'autorità di uno Stato Parte per le notificazioni*

1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.

2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi è richiesta in tal senso dell'autorità richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorità che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.

Art. 7.

*Modalità di trasmissione della richiesta di assistenza*

1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorità giudiziaria direttamente all'autorità competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia.

2. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia.

3. Le richieste di assistenza dirette alle autorità del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facoltà di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.

Art. 8.

*Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria*

1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza è trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia.

2. Quando l'autorità richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo.

3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale. Nel caso di più richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta.

4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorità richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non può essere compiuto alle condizioni ivi indicate perché contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorità richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta può essere accolta.

6. Il procuratore della Repubblica dà altresì comunicazione all'autorità richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.

Art. 9.

*Scambio spontaneo di informazioni*

1. È consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorità competente di altro Stato Parte.

2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorità competente dello Stato Parte.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO II

FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Art. 10.

*Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il procuratore della Repubblica provvede sulla richiesta di sequestro di cose da restituire all'avente diritto proveniente dall'autorità dello Stato Parte.

2. La richiesta di consegna è accolta quando non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose e quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova o di confisca.

Art. 11.

*Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta*

1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria è necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso, può essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'autorità richiedente.

2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità richiedente le modalità del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia cu-

stodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta.

4. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'autorità richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta.

5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 12.

*Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia*

1. L'autorità giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato Parte, può concordare con l'autorità competente di detto Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di assistenza.

2. Il Ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all'autorità competente dello Stato Parte se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. L'autorità giudiziaria, in accordo con l'autorità competente dello Stato Parte, definisce le modalità del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in Italia.

4. Il trasferimento temporaneo è disposto su autorizzazione del giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, l'autorizzazione è richiesta al magistrato di sorveglianza.

5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire con il difensore.

6. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare.

7. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

Art. 13.

*Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte*

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità richiedente circa le modalità dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. È assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.

2. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a:

*a)* identificare la persona da ascoltare;

*b)* notificare l'ora e il luogo dell'audizione;

*c)* citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;

*d)* invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciute dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati dall'autorità richiedente.

3. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità richiedente o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. Al testimone è comunque assicurata la facoltà di astensione nei casi previsti dalla legge italiana.

4. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità richiedente dello Stato Parte.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-*bis*, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 14.

*Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte*

1. L'autorità giudiziaria procedente richiede l'audizione a distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all'autorità competente di altro Stato Parte.

2. La richiesta può essere proposta:

*a)* quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello Stato Parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando è, a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte;

*b)* nei casi previsti dall'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 15.

*Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato Parte*

1. Nei casi di cui all'articolo 13, su conforme richiesta dell'autorità dello Stato Parte, all'audizione del testimone, del consulente tecnico o del perito può procedersi mediante conferenza telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalità stabilite dall'articolo 13, in quanto compatibili.

2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalità di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dall'autorità giudiziaria italiana.

3. La richiesta può essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.

Art. 16.

*Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto e fermo e attività di indagine sotto copertura*

1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione e le operazioni di infiltrazione di cui all'articolo 14 della convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146.

Art. 17.

*Responsabilità penale e civile del funzionario dello Stato Parte*

1. Il funzionario dello Stato Parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attività di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte.

Art. 18.

*Squadre investigative comuni*

1. La costituzione di squadre investigative nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla convenzione è regolata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, e successive modificazioni.

TITOLO III

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 19.

*Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete*

1. Il procuratore della Repubblica, quando è richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'autorità richiedente abbia indicato:

*a)* l'autorità che procede;

*b)* l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;

*c)* i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;

*d)* la durata dell'intercettazione.

2. Si dà esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorità richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.

Art. 20.

*Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice*

1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'esecuzione della richiesta di assistenza. Il giudice verifica che l'autorità richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto per cui si procede, e che l'intercettazione sia disposta per un reato corrispondente ad uno o più tra quelli per i quali, secondo l'ordinamento interno, l'intercettazione è consentita. Nei casi di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.

2. Il procuratore della Repubblica, previa consultazione con l'autorità richiedente, provvede all'esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione delle registrazioni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione.

4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalità di cui al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all'esito delle operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.

Art. 21.

*Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato*

1. Quando l'autorità competente dello Stato Parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione, l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, esse non sono consentite.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo dà comunicazione all'autorità competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari.

Art. 22.

*Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione*

1. Quando è necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all'autorità competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative:

*a)* all'autorità giudiziaria che procede;

*b)* all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;

*c)* ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;

*d)* alla durata dell'intercettazione.

Art. 23.

*Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione*

1. Il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in territorio di altro Stato Parte, dà esecuzione al decreto e ne informa l'autorità competente di quello Stato.

2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica:

*a)* l'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;

*b)* il titolo di reato per il quale si procede;

*c)* ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo controllato;

*d)* la durata prevista dell'intercettazione.

3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte.

4. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità competente dello Stato Parte dà comunicazione che non possono essere proseguite.

5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

*Protezione dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 25.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata in vigore per l'Italia è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

*Note alle premesse*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 è pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 4 agosto 2016, n. 181.

— La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

*Note all'art. 1:*

— Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

*Note all'art. 4:*

— Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 143 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 143 *(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)*. — 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.».

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 8:*

— Il testo degli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale così recita:

«Art. 54 *(Contrasti negativi tra pubblici ministeri)*. — 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.».

«Art. 54-*bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)*. — 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.».

«Art. 54-*ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata)*. — 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-*bis*, riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».

*Note all'art. 9:*

— Il testo dell'art. 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale così recita:

«Art. 78 *(Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero)*. — 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'art. 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 279 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 279 *(Giudice competente)*. — 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.».

*Note all'art. 13:*

— Il testo degli articoli 366, 367, 368, 369, 371-*bis*, 372 e 373 del codice penale così recita:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito , interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità , ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 367 *(Simulazione di reato)*. — Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.».

«Art. 368 *(Calunnia)*. — Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.».

«Art. 369 *(Autocalunnia)*. — Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.».

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

«Art. 373 *(Falsa perizia o interpretazione)*. — Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

*Note all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) così recita:

«Art. 147-*bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso)*. — 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-*bis*. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

*a)* quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;

*b)* quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

*c)* quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, o dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis* o dall'art. 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti;

c-*bis*) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».

*Note all'art. 16:*

— Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 9 *(Operazioni sotto copertura)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:

*a)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti pre-

visti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;

*b)* gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)*.

1-*bis*. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

6-*bis*. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

9-*bis*. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

11. Sono abrogati:

*a)* l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

*b)* l'art. 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

*c)* l'art. 12, comma 3-*septies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

*d)* l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

*e)* l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

*f)* l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-*bis*) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».

*Note all'art. 17:*

— Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 16.

*Note all'art. 18:*

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 (Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2016, n. 58.

*Note all'art. 19:*

— Il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 96 *(Prestazioni obbligatorie)*. — 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

*a)* le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

*b)* il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.».

*Note all'art. 20:*

— Il testo dell'art. 270-*bis* del codice di procedura penale così recita:

«Art. 270-*bis (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)*. — 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.».

*Note all'art. 21:*

— Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 23:*

— Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 24:*

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

*Note all'art. 26:*

— Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

**17G00065**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2017.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 29518 del 6 aprile 2017, che ha disposto per il 13 aprile 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29518 del 6 aprile 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 aprile 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,239%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,243.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,487% e a 0,760%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2017

*p. Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A02894

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2017.

**Recepimento della direttiva 2016/317/UE della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di piante ortive, di tuberi-seme di patata e di piante oleaginose a da fibra;

Vista la direttiva 2016/317/UE della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le citate direttive per ciò che concerne le indicazioni da riportare sull'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/317/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e della legge 20 aprile 1976, n. 195 per ciò che concerne la previsione del numero d'ordine attribuito ufficialmente sui contrassegni degli imballaggi di sementi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Contrassegno degli imballaggi» è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato I della legge 20 aprile 1976, n. 195, rubricato «Cartellini ufficiali», è sostituito dall'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato I-*bis* della legge 20 aprile 1976, n. 195, rubricato «Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in altro Stato membro» è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° aprile 2017.

Roma, 9 marzo 2017

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 214*

---

ALLEGATO *I*

Contrassegno degli imballaggi

*I - Cartellini ufficiali*

A) *Cereali*

*a)* Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di sorghum spp.;

6) categoria;

7) paese di produzione;

8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;

9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui é stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;

11) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

13) Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*b)* Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

«2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie;

5) varietà;

6) «sementi pre-base»;

7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;

8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) *Foraggere*

*a)* Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; nel caso di x *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;

5) varietà indicata almeno in caratteri latini;

6) categoria;

7) paese di produzione;

8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

10) numero delle generazioni dalla semente di base;

11) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

12) «non destinate alla produzione foraggera»;

13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

14) Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

*b)* Per le sementi commerciali:

1) «Normativa C.E.»;

2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà);

3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini;

6) paese di produzione;

7) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;

8) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;

10) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

*c)* Per i miscugli di sementi:

1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);

2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini; nel caso di x *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;

5) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;

6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

7) mese ed anno della chiusura;

8) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

*d)* Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.»:

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie;

5) varietà;

6) «sementi pre-base»;

7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;

8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) *Barbabietole.*

*a)* Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) barbabietola da zucchero o da foraggio;

5) varietà;

6) categoria;

7) paese di produzione;

8) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;

9) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;

10) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;

11) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;

12) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi .

*b)* Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) barbabietola da zucchero o da foraggio;

5) varietà;

6) «sementi pre-base»:

7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;

8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;

9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) *Tuberi-seme di patata.*

*a)* Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero riferimento del lotto;

4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) paese di produzione;

7) categoria ed eventuale classe;

8) calibro;

9) peso netto dichiarato;

10) mese ed anno della chiusura.

*b)* Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.»:

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) «tuberi-seme pre-base»;

7) peso netto dichiarato;

8) mese ed anno della chiusura .

E) *Piante oleaginose e da fibra.*

*a)* Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.»:

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà indicate almeno in caratteri latini;

5-*bis*) le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;

6) categoria;

7) paese di produzione;

8) peso netto o lordo dichiarato;

9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

9-*bis*) nel caso di varietà ibride o linee inbred:

I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui é stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».

10) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;

11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

a-*bis*) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

le stesse informazioni richieste alla lettera *a)*, indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

*b)* Per le sementi commerciali:

1) «Normativa C.E.»;

2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà);

3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

6) regione di produzione;

7) peso netto o lordo dichiarato;

8) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;

9) mese ed anno della chiusura;

10) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*c)* Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

1) «Normativa C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) numero di riferimento del lotto;

4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) «sementi pre-base»;

7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;

8) peso netto o lordo dichiarato;

9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

*II - Etichette piccoli imballaggi C.E.*

*1. Etichette ufficiali.*

A) *Barbabietole.*

*a)* Per le sementi certificate:

1) «piccolo imballaggio C.E.»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

5) varietà indicata almeno in caratteri latini;

6) categoria;

7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;

8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;

9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;

10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) *Foraggere.*

*a)* Per le sementi certificate:

1) «piccolo imballaggio C.E. B»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) specie indicata almeno in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) categoria;

7) peso lordo o netto o numero di semi puri;

8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

9) «non destinate alla produzione foraggera».

*b)* Per le sementi commerciali:

1) «piccolo imballaggio C.E.B»;

2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) specie, indicata almeno in caratteri latini;

5) «sementi commerciali»;

6) peso lordo o netto o numero di semi puri;

7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

*c)* Per i miscugli di sementi:

1) «piccolo imballaggio C.E. B»;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;

4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);

5) peso netto o lordo o numero di semi puri;

6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;

7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

*2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio)*

*a)* Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

1) «piccolo imballaggio C.E. A»;

2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;

3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;

4) nome dello Stato membro o sua sigla;

5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);

6) peso netto o lordo o numero di semi puri;

7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;

8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

*III. - Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.*

*Barbabietola:*

*a)* Indicazioni prescritte per l'etichetta:

1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento del campo o della partita;

6) peso netto o lordo dichiarato;

7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

*b)* Colore dell'etichetta:

l'etichetta é di colore grigio.

*c)* Indicazione prevista per il documento:

1) autorità che rilascia il documento;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;

3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

6) numero di riferimento del campo o della partita;

7) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;

8) quantità di sementi raccolte e numero di colli;

9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;

10) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

*Foraggere:*

*a)* Indicazioni prescritte per l'etichetta:

1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) varietà indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento del campo e della partita;

6) peso netto o lordo dichiarato;

7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni del 2° e 3° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*b)* Colore dell'etichetta:

l'etichetta é di colore grigio.

*c)* Indicazioni prescritte per il documento:

1) autorità che rilascia il documento;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) categoria;

4) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

5) numero di riferimento del campo o della partita;

6) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

7) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

8) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;

9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;

10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

*Cereali:*

*a)* Indicazioni prescritte per l'etichetta:

1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, é aggiunta la parola «componente»;

4) categoria;

5) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;

6) numero di riferimento del campo e della partita;

7) peso netto o lordo dichiarato;

8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*b)* Colore dell'etichetta:

l'etichetta é di colore grigio.

*c)* Indicazioni prescritte per il documento:

1) autorità che rilascia il documento;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) varietà, indicata in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

6) numero di riferimento del campo o della partita;

7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;

8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;

10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;

11) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

*Oleaginose e da fibra:*

*a)* Indicazioni prescritte per l'etichetta:

1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, é aggiunta la parola «componente»;

4) categoria;

5) nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido»;

6) numero di riferimento del campo e della partita;

7) peso netto o lordo dichiarato;

8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

*b)* Colore dell'etichetta:

l'etichetta è di colore grigio.

*c)* Indicazioni prescritte per il documento:

1) autorità che rilascia il documento;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

6) numero di riferimento del campo o della partita.

7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.

9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

---

ALLEGATO *II*

Cartellini ufficiali

*A)* Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

*a)* indicazioni prescritte:

1) normativa C.E.;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese ed anno);

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;

6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

7) categoria;

8) paese di produzione;

9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;

10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato…» (mese ed anno);

12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»:

per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».

*b)* le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

*B)* Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

*a)* indicazioni prescritte:

1) normativa C.E.;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stesi;

2-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese ed anno);

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

6) varietà indicata almeno in caratteri latini;

7) dicitura «sementi di pre-base»;

8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.

*b)* le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

---

ALLEGATO *III*

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi
non definitivamente certificate e raccolte
in un altro stato membro.

*A)* Indicazioni prescritte con l'etichetta:

1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;

3) varietà indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento del campo e della partita;

6) peso netto o lordo dichiarato;

7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

*B)* Colore dell'etichetta.

L'etichetta è di colore grigio.

*C)* Indicazioni prescritte per il documento:

1) autorità che rilascia il documento;

1-*bis*) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;

2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;

3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

4) categoria;

5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

6) numero di riferimento del campo o della partita;

7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;

8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;

9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;

10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

**17A02842**

---

DECRETO 6 aprile 2017.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro per l'enologia S.r.l.», in Grinzane Cavour, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

## IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 124 del 29 maggio 2013 con il quale al laboratorio Centro per l'enologia S.r.l., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 aprile 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro per l'enologia S.r.l., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro per l'enologia S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
| --- | --- |
| Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (0,7900-1,500) | OIV-MA-BS-06 R2009 |
| Acidità totale (2,5-18,75 g/l) | OIV-MA-AS313-01 par 5.2 R2015 |
| Acidità volatile (0,05 -2,50 g/l) | OIV-MA-AS313-02 R2015 |
| Acido sorbico (20-500 mg/l) | OIV-MA-AS313-14A R2009 |
| Anidride solforosa (4-400 mg/l) | OIV-MA-AS323-04A R2012 |
| Ceneri (0,40-4,00 g/l) | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
| Estratto non riduttore (12,0-50,0 g/l) | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Estratto secco Tabariè non riduttore (da calcolo) (12,0-50,0 g/l) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
| Glucosio, fruttosio (0,4-300,0 g/l) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (0,9800-1,1500 g/ml) | OIV-MA-AS2-01A R2012 punto 5 |
| Metanolo | OIV-MA-AS312-03A R2015 |
| pH (2-7 u. di pH) | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
| Rame (0,13-4,00 mg/l) | OIV-MA-AS322-06 R2009 |
| Solfati (50-5000 mg/l) | OIV-MA-AS321-05A R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo (0,07-18,00 % vol) | OIV-MA-AS312-01A R2016 4B |
| Titolo alcolometrico volumico potenziale (0,02-17,70 % vol) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico totale (0,09-35,70 % vol) | OIV-MA-AS312-01A R2016 4B + OIV-MA-AS311-02 R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (6,00-32,20 % vol) | OIV-MA-AS311-02 R2009 |

**17A02841**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

**Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - Delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate.** (Delibera n. 57/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto l'art. 1, comma 807 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, la proroga della scadenza per l'assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2016, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo DPCM, con il quale viene delegato al sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso sottosegretario si avvale del citato DPC;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto l'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013, sul vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo sviluppo e coesione nel ciclo di programmazione 2014-2020;

Viste le delibere di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale 2007-2013, e In. 166/2007, relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

Viste le successive delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 14/2013 e n. 94/2013, con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013 e sono stati fissati e/o prorogati i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito *OGV)* di cui alle relative assegnazioni;

Vista in particolare la delibera n. 21/2014 di questo Comitato recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013, e in particolare il punto 6.1 che ha fissato la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di OGV, disponendo per il mancato rispetto della predetta scadenza l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento, per i primi sei mesi, e la revoca definitiva delle risorse nei casi in cui anche il termine del 30 giugno 2016 non fosse stato rispettato;

Vista la nota n. USS_DE VINCENTI 4239 del 30 novembre 2016 del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, con la quale viene proposto:

una proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, pena la revoca definitiva delle risorse, con l'applicazione della sanzione già prevista dell'1,5 per cento qualora l'OGV dovesse intervenire entro il primo semestre del 2016 e la previsione di un'ulteriore sanzione dell'1,5 per cento, per un totale del 3 per cento, qualora l'OGV dovesse intervenire nel secondo semestre del 2016;

il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, considerato che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze fissate per le OGV dalla delibera n. 21/2014 e stante le numerose rimodulazioni e tagli dettati da manovre di finanza pubblica intervenuti;

che, nelle more della nuova ricognizione in ordine agli importi in sanzione sulla base di quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 21/2014, al fine di finalizzare tale quota, venga dato mandato per procedere all'individuazione dei progetti da finanziare con le disponibilità a valere sulle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla citata delibera n. 21/2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini, disponibilità che risultano essere - al netto degli impieghi sinora disposti - pari a euro 107.223.635,85;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera; e, in particolare, laddove si prevede che l'ammontare delle revoche già operate con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 21/2014 sia assegnato a favore di interventi proposti dai Comuni e da Enti pubblici all'Autorità politica per la coesione, riguardanti esigenze sociali fortemente avvertite dalle comunità locali, e afferenti settori considerati prioritari per l'azione di Governo, quali la realizzazione di impianti per favorire la partecipazione all'attività sportiva della popolazione e in particolar modo dei giovani; la sicurezza degli edifici scolastici; la promozione della cultura e dell'attività turistica e, infine, il miglioramento della mobilità di distretto; e che inoltre presentino un livello di progettazione disponibile tale da consentire il rapido avvio della spesa ovvero che richiedano un cofinanziamento del costo residuo per poter essere rapidamente avviati; e che all'individuazione di ulteriori interventi fino a concorrenza delle disponibilità residue, eventualmente incrementate della quota derivante dalla applicazione di ulteriori sanzioni, si provveda con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la nota del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale acquisita direttamente in seduta, con la quale è stato trasmesso l'elenco delle richieste di finanziamento avanzate da parte di sindaci o rappresentanti di Enti pubblici a valere sulle risorse rinvenienti dalle citate sanzioni;

Considerato che dalla proposta sopra citata risultano n. 52 interventi, per un importo complessivo a carico del FSC 2007-2013 di 107,22 milioni di euro, di cui n. 37 con progettazione esecutiva per un importo di 62,87 milioni di euro; n. 11 con progettazione definitiva per un importo di 28,20 milioni di euro; n. 4 che, pur non disponendo della progettazione esecutiva o definitiva, richiedono il cofinanziamento del costo residuo, per un importo di 16,15 milioni di euro; e che quindi le risorse disponibili come sopra quantificate vengono tutte assegnate e solo nel caso di ulteriori rinvenienze il Comitato delibererà in proposito;

Su proposta del competente sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Prende atto:

che, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse.

Delibera:

*1. Termini per l'assunzione delle OGV e monitoraggio degli interventi.*

1.1 La data del 31 dicembre 2015, fissata dal punto 6.1 della citata delibera n. 21/2014, quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, è posticipata al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca definitiva delle risorse;

1.2 Nel rispetto del termine finale di cui al punto precedente, qualora l'OGV sia intervenuta entro il primo semestre del 2016, sarà applicata la sanzione dell'1,5 per cento come previsto dal citato punto 6.1 della delibera di questo Comitato n. 21/2014; qualora l'OGV dovesse, invece, intervenire nel corso del secondo semestre del 2016 sarà applicata una sanzione del 3 per cento. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 807 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, che dispone diversamente per gli interventi per i quali si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o VIA;

1.3 Il Dipartimento per le politiche di coesione trasmetterà al DIPE i dati sintetici sull'assunzione delle OGV alla data finale del 31 dicembre 2016, riferiti al complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, come risultanti dal monitoraggio della Banca dati unitaria e verificati dall'Agenzia per la coesione territoriale.

*2. Assegnazione di una dotazione finanziaria da destinare a favore di interventi proposti dai comuni e da enti pubblici.*

2.1 Viene disposta l'assegnazione complessiva di 107,22 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 della presente delibera, di cui fa parte integrante, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di OGV di cui alla delibera n. 21/2014 e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

2.2 La disponibilità delle risorse è subordinata all'inserimento dell'intervento nei Piani triennali dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016, e all'inserimento nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, dei seguenti elementi:

avvenuta approvazione del progetto definitivo ovvero di quello esecutivo; a tale adempimento sono soggetti anche gli interventi assegnatari di risorse a titolo di cofinanziamento, nel momento in cui sarà approvato almeno il progetto definitivo;

indicazione del CUP acquisito;

cronoprogramma di spesa per annualità.

Di tali adempimenti il responsabile unico del procedimento trasmette apposita dichiarazione, asseverata dall'organo di controllo interno dell'Ente assegnatario, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

2.3 Conformemente al cronoprogramma di spesa come inserito nel sistema di monitoraggio unitario, l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione, pari alla previsione di spesa della prima annualità, in una misura comunque non superiore al 50 per cento dell'intero contributo;

una seconda erogazione, pari a un ulteriore 40 per cento dell'intero contributo, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, fino alla concorrenza dell'intero contributo, alla presentazione della documentazione finale sul completamento dell'intervento;

2.4 Il termine ultimo per l'assunzione delle OGV di cui al punto 6.1 della citata delibera n. 21/2014 è fissato al 30 giugno 2018 per le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 2.1. della presente delibera, nonché per quelle assegnate con le delibere di questo Comitato n. 99/2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101/2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma), e n. 28/2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»);

2.5 Il monitoraggio dell'intervento sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione dell'intervento e sulle eventuali economie prima della data di completamento. Il DPC tiene conto delle destinazioni territoriali disposte dalla presente delibera, ai fini della verifica del rispetto del vincolo percentuale complessivo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013, citato in premessa, informandone il Comitato interministeriale per la programmazione economica con apposita relazione.

2.6 Restano ferme, per quanto non previsto dalla presente delibera, le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

*Il segretario*
LOTTI

*Registrata alla Corte dei conti il 14 aprile 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 418*

ALLEGATO

| | Regione | Comune | Area tematica | Sotto-area tematica | Intervento | Stazione appaltante | Costo (mln di euro) | Finanziamento FSC (mln di euro) | Cofinanziamento | Livello di progettazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abruzzo | Civitella del Tronto | Infrastrutture | settore stradale | Sistemazione frane e rifacimento SP 8 | Provincia di Teramo | 3,20 | 3,20 | | esecutivo |
| 2 | Abruzzo | Manoppello - Lettomanoppello - Scafa - San valentino - Abbateggio - Roccamorice | Infrastrutture | settore stradale | Sistemazione SR 487e 539 e SP 58, 60 e 64 | Provincia di Pescara | 1,28 | 1,28 | | esecutivo |
| 3 | Abruzzo | Lettomanopello | Infrastrutture | settore stradale | sistemazione strade comunali | Comune | 0,48 | 0,42 | si | esecutivo |
| 4 | Abruzzo | Sante Marie | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Recupero marciapiedi | Comune | 0,20 | 0,20 | | esecutivo |
| 5 | Emilia-Romagna | Cerignale | Energia | Efficientamento energetico | Nuovo impianto per la produzione di energia elettrica - Incremento efficienza energetica edifici pubblici | Comune | 0,50 | 0,50 | | esecutivo |
| 6 | Friuli VG | Ronchi de Legionari | Infrastrutture | Trasporto intermodale | 2° lotto dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari (Gorizia). | Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. | 6,89 | 6,89 | | definitivo |
| 7 | Lazio | Roma | Infrastrutture | impianti sportivi | Impianto sportivo Tre fontane (palazzetto, foresteria, sede operativa del Comitato) | Comitato nazionale Paralimpico | 10,00 | 6,50 | Sì | esecutivo |
| 8 | Lazio | Lariano | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Progetto per la riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana di Colle Fiorentino | Comune | 1,91 | 1,91 | | definitivo |
| 9 | Liguria | Sarzana | Infrastrutture | impianti sportivi | Completamento dell'impianto sportivo della piscina pubblica in località Santa Caterina | Comune | 1,50 | 1,50 | | definitivo |

| | Regione | Comune | Area tematica | Sotto-area tematica | Intervento | Stazione appaltante | Costo (mln di euro) | Finanziamento FSC (mln di euro) | Cofinanziamento | Livello di progettazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lombardia | Gerre de' Caprioli | Infrastrutture | settore stradale | Realizzazione collegamento ciclabile tra la scuola comunale e il Comune di Cremona | Comune | 0,16 | 0,16 | | esecutivo |
| 11 | Lombardia | Mantova | Cultura e turismo | Recupero patrimonio arch. | Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà | Comune | 33,00 | 9,00 | Sì | esecutivo |
| 12 | Lombardia | San Giovanni Bianco | Infrastrutture | settore stradale | nuovo ponte sul fiume Brembo | Comune | 3,17 | 2,47 | Sì | preliminare |
| 13 | Marche | Offida | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Intervento di riqualificazione centro urbano | Comune | 1,00 | 1,00 | | esecutivo |
| 14 | Marche | Pesaro | Infrastrutture | impianti sportivi | Nuovo campo comunale di rugby in sintetico | Comune | 0,95 | 0,95 | | esecutivo |
| 15 | Marche | Lunano | Infrastrutture | impianti sportivi | Riqualificazione impianti sportivi | Comune | 0,45 | 0,45 | | esecutivo |
| 16 | Piemonte | Settimo Torinese | Infrastrutture | impianti sportivi | NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | Comune | 6,29 | 5,68 | Sì | preliminare |
| 17 | Toscana | Empoli | Infrastrutture | settore stradale | Circonvallazione sud città di Empoli e collegamento tra la SP "Valdorme", la "Firenze-Pisa-Livorno" e la SR "Senese Romana" | Comune | 5,20 | 5,20 | | esecutivo |
| 18 | Toscana | Impruneta | Infrastrutture | edilizia scolastica | nuovo plesso scolastico | Comune | 4,43 | 4,43 | | esecutivo |
| 19 | Toscana | Massa | Infrastrutture | impianti sportivi | Palazzetto dello sport | Comune | 2,85 | 2,85 | | esecutivo |
| 20 | Toscana | Capraia e Limite - Montelupo fiorentino - Empoli | Infrastrutture | settore stradale | progetto stradale di collegamento dei comuni di Capraia e Montelupo Fiorentino ed Empoli | ANAS | 14,50 | 8,53 | Sì | esecutivo |
| 21 | Toscana | Fucecchio | Infrastrutture | Riqualificazione centro storico | Riqualificazione di Piazza Montanelli (1° lotto) | Comune | 1,49 | 1,49 | | definitivo |

| | Regione | Comune | Area tematica | Sotto-area tematica | Intervento | Stazione appaltante | Costo (mln di euro) | Finanziamento FSC (mln di euro) | Cofinanziamento | Livello di progettazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Toscana | Barga | Infrastrutture | impianti sportivi | Riqualificazione del Palazzetto dello Sport | Comune | 1,22 | 1,22 | | definitivo |
| 23 | Toscana | Terranuova bracciolini | Infrastrutture | settore stradale | Progettazione e realizzazione dell c.d. Bretella tra Le Coste e il casello autostradale Valdarno | Regione | 12,00 | 5,00 | Sì | definitivo |
| 24 | Toscana | Prato | Infrastrutture | settore stradale | Raddoppio e interramento del tratto stradale del "Soccorso" della strada denominata "declassata di Prato" | ANAS | 31,00 | 5,00 | Sì | studio fattibilità |
| 25 | Toscana | Siena | Infrastrutture | edilizia scolastica | Complesso Didattico di S. Maria alle Scotte | Università di Siena | 16,48 | 3,00 | Sì | studio fattibilità |
| 26 | Umbria | Corciano | Infrastrutture | impianti sportivi | Efficientamento energetico Palestra Comunale | Comune | 0,34 | 0,34 | | esecutivo |
| 27 | Umbria | Marsciano | Infrastrutture | settore stradale | Consolidamento tratti strade comunali e risanamento di strade urbane interne | Comune | 0,30 | 0,30 | | esecutivo |
| 28 | Umbria | Montecchio | Infrastrutture | Edilizia pubblica | Centro polifunzionale per la gestione delle emergenze | Comune | 0,30 | 0,30 | | esecutivo |
| 29 | Umbria | Narni | Infrastrutture | edilizia scolastica | Adeguamento normativa prevenzione incendi edifici scolastici comunali | Comune | 0,27 | 0,27 | | esecutivo |
| 30 | Umbria | Todi | | Edilizia cimiteriale | Realizzazione di nuovi loculi presso Cimitero frazionale di Casemasce | Comune | 0,21 | 0,21 | | esecutivo |
| 31 | Umbria | Terni | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Intervento di riqualificazione urbana via di Vittorio | Comune | 0,20 | 0,20 | | esecutivo |
| 32 | Calabria | Diamante | infrastrutture | impianti sportivi | Adeguamento campo di calcio | Comune | 1,67 | 1,67 | | definitivo |

| | Regione | Comune | Area tematica | Sotto-area tematica | Intervento | Stazione appaltante | Costo (mln di euro) | Finanziamento FSC (mln di euro) | Cofinanziamento | Livello di progettazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Campania | Boscoreale | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Lavori di realizzazione di un'area parcheggio pubblico a servizio del centro storico di Boscoreale | Comune | 1,00 | 1,00 | | esecutivo |
| 34 | Campania | Frigento | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Completamento e recupero di un edificio pubblico nel centro Piazza Umberto I da destinare a Centro Polifunzionale | Comune | 0,84 | 0,84 | | esecutivo |
| 35 | Campania | Ercolano | Infrastrutture | settore stradale | Messa in sicurezza e di completamento sede stradale e pedonale di Via Pugliano | Comune | 1,72 | 1,72 | | definitivo |
| 36 | Campania | Agerola | Infrastrutture | impianti sportivi | Realizzazione di un polo sociale con annesso campo da calcio | Comune | 1,50 | 1,50 | | definitivo |
| 37 | Puglia | Manduria | Infrastrutture | Recupero patrimonio arch. | Ristrutturazione palazzo di proprietà comunale da adibire a biblioteca e sala convegni | Comune | 5,00 | 5,00 | | esecutivo |
| 38 | Puglia | Gallipoli | Energia | Efficientamento energetico | lavori di efficientamento energerico impianto pubblica illuminazione centro storico | Comune | 0,75 | 0,75 | | esecutivo |
| 39 | Puglia | Grumo Appula | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Messa in Sicurezza e Consolidamento Statico della Chiesa del S.S. Rosario | Comune | 0,23 | 0,23 | | esecutivo |
| 40 | Puglia | Barletta | Infrastrutture | impianti sportivi | Adeguamento funzionale stadio | Comune | 2,83 | 2,27 | Sì | esecutivo |
| 41 | Puglia | Martina Franca | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Interventi di riqualificazione della piazza Mario Pagano nel quartiere San Francesco con realizzazione di parcheggi | Comune | 4,70 | 4,70 | | definitivo |
| 42 | Sardegna | Aggius | Energia | Efficientamento energetico | Efficientamento energetico delle strutture comunali | Comune | 0,99 | 0,99 | | esecutivo |
| 43 | Sardegna | Luras | Infrastrutture | Riqualificazione centro storico | Ristrutturazione patrimonio architettonico, spazi pubblici e aree verdi | Comune | 0,73 | 0,73 | | esecutivo |

| | Regione | Comune | Area tematica | Sotto-area tematica | Intervento | Stazione appaltante | Costo (mln di euro) | Finanziamento FSC (mln di euro) | Cofinanziamento | Livello di progettazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Sardegna | Calangianus | Infrastrutture | impianti sportivi | Realizzazione del manto in erba artificiale nell'impianto sportivo comunale "Signora Chiara" | Comune | 0,65 | 0,65 | | esecutivo |
| 45 | Sardegna | Aglientu | Infrastrutture | settore stradale | Lavori di rifacimento del ponte in località "Campesi" | Comune | 0,63 | 0,63 | | esecutivo |
| 46 | Sardegna | Luogosanto | Infrastrutture | impianti sportivi | Completamento campo sportivo comunale | Comune | 0,52 | 0,52 | | esecutivo |
| 47 | Sardegna | Santa teresa di Gallura | cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | riqualificazione urbana ex mattatoio comunale | Comune | 0,50 | 0,50 | | esecutivo |
| 48 | Sardegna | Trinità D'Agultu e Vignola | Infrastrutture | Edilizia pubblica | Lavori di completamento e ristrutturazione edificio ex scuola elementare in loc. Paduledda" | Comune | 0,07 | 0,07 | | esecutivo |
| 49 | Sardegna | Badesi | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Riqualificazione via Mazzini e via Pascoli - Integrazione itinerari tematici e valorizzazione del patrimonio cultruale e paesaggistico | Comune | 0,60 | 0,60 | | definitivo |
| 50 | Sicilia | Cianciana | Infrastrutture | settore stradale | Riqualificazione quartiere "Canalello" e altri spazi urbani degradati | Comune | 1,30 | 1,30 | | esecutivo |
| 51 | Sicilia | Belpasso | Infrastrutture | edilizia scolastica | Asilo comunale - Adeguamento sismico e energetico | Comune | 0,55 | 0,55 | | esecutivo |
| 52 | Sicilia | Sutera | Cultura e turismo | Riqualificazione centro storico | Recupero del quartiere Rabato 1° stralcio | Comune/Centrale unica di committenza | 0,55 | 0,55 | | esecutivo |
| | | | | | | | 189,10 | 107,22 | | |

17A02840

DELIBERA 1° dicembre 2016.

**Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi (CUP F81H92000000008) modifica composizione osservatorio ambientale di cui alla delibera n. 80/2006. (Delibera n. 67/2016).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - Avanzamento Programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara», che comprende l'intervento «Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che - all'art. 2, commi da 232 a 234 - ha previsto che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191/2009;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale*. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, e s.m.i., recante «disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni»;

Viste le delibere 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 Supplemento ordinario), 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006) e 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006) con le quale questo Comitato ha rispettivamente approvato il progetto preliminare, l'aggiornamento del dossier di valutazione, l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare e il progetto definitivo della «Linea AV/AC Milano - Genova - Terzo Valico dei Giovi»;

Viste le ulteriori delibere 6 novembre 2009, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2011), 18 novembre 2010, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/2011), 6 dicembre 2011, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/2012, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 59/2012), 6 dicembre 2011, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65/2012), 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), 18 febbraio 2013, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013), 18 marzo 2013, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67/2014), 19 luglio 2013, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284/2013), 19 luglio 2013, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2014), 6 agosto 2015, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2016), e 10 agosto 2016, n. 42 (quest'ultima in corso di perfezionamento), con le quali questo Comitato ha adottato provvedimenti relativi al suddetto intervento;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 dicembre 2015, alla dottoressa Iolanda Romano è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo al «Terzo valico dei Giovi linea AV/AC Milano Genova»;

Vista la nota 22 novembre 2016, n. 43927, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Modifica dell'Osservatorio ambientale per il Terzo Valico dei Giovi» e ha trasmesso la relativa relazione istruttoria del Commissario straordinario di Governo per il Terzo Valico;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Commissario straordinario di Governo per il Terzo Valico e in particolare:

che la delibera n. 80/2006, di approvazione del progetto definitivo della «Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi», prevedeva, al punto 7.b, lettera *a)* delle prescrizioni, la costituzione di un osservatorio ambientale, coordinato dall'allora Ministero dell'ambiente, «con la partecipazione delle Regioni e delle Province interessate secondo i termini e le modalità di quanto già sperimentato su altre linee AC/AV», e con il compito di «valutare sotto il profilo ambientale la realizzazione dell'opera e sovrintendere all'esecuzione del previsto monitoraggio ambientale»;

che il medesimo punto 7.b prevedeva, alla lettera *b)* che «il monitoraggio ambientale deve essere inteso come flessibile ed adattabile a seguire nel tempo sia l'evoluzione della realizzazione dell'opera che il mutare delle condizioni ambientali» e che il piano di monitoraggio in corso d'opera avrebbe dovuto «poter essere rivisto alla luce degli esiti del monitoraggio in fase ante operam» ed «essere inteso come strumento il più possibile flessibile in accordo con le indicazioni dell'osservatorio ambientale»;

che l'esecuzione dell'opera, avviata nel 2012, è giunta al 14% e che la sua conclusione è prevista nel 2021;

che il sopracitato osservatorio ambientale è stato istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 settembre 2012, n. 463, con costi di funzionamento a carico di rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) e compresi nel costo a vita intera dell'opera;

che, rispetto ai soggetti indicati nella citata prescrizione 7.b, lettera *a)*, il suddetto decreto ha previsto, tra i partecipanti all'osservatorio, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che l'attuale struttura dell'osservatorio, di cui al medesimo decreto, risulta costituita da 3 rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante ciascuno per Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia di Alessandria e Provincia di Genova;

che la proposta di modifica dell'osservatorio muove da «problemi di funzionalità» posti da parte di alcuni comuni interessati dalla realizzazione dell'opera, in quanto la sede d'incontro a Roma, e a volte in videoconferenza con Torino e Genova, e la cadenza mensile degli incontri avrebbero determinato criticità anche dovute all'eccessiva distanza dal territorio, e il conseguente divario nella comunicazione sugli impatti ambientali dell'opera fra le amministrazioni pubbliche e i gruppi contrari all'opera stessa ha favorito la diffusione di informazioni che hanno creato una situazione di tensione e la sfiducia verso l'esecuzione dell'intervento si è acuita, con discredito verso i dati sul monitoraggio ambientale e sui rischi per la salute dei lavoratori e dei cittadini;

che la verifica del rispetto delle prescrizioni ambientali previste dalla delibera di approvazione del progetto definitivo è demandata alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale tramite la verifica di ottemperanza, ma che risulterebbe comunque necessaria una successiva verifica della correttezza delle previsioni anche durante l'esecuzione dei lavori, da svolgere direttamente sul campo, esigenza che discende, tra l'altro, dal notevole intervallo tra le fasi autorizzative e la realizzazione dell'opera e dal conseguente mutamento delle condizioni territoriali, che può implicare criticità anticipabili solo con un'attenta la conoscenza del territorio locale;

che l'osservatorio dovrebbe conseguentemente avere anche funzioni operative per poter richiedere prescrizioni aggiuntive mirate ad adeguare i monitoraggi messi in campo o ad aggiungere presidi ambientali da predisporre durante l'esecuzione dei lavori, rendendo l'attuazione dell'intervento efficace e coerente con le condizioni reali del territorio, nonché operando con tempestività anche con controlli diretti sui siti di cantiere e con una ottimale frequenza di verifica dell'andamento dei lavori e del monitoraggio ambientale;

che la presenza dell'osservatorio sul territorio potrà costituire un fondamentale punto di riferimento per i Sindaci e gli amministratori locali nonché per le segnalazioni di criticità da parte dei cittadini;

che, conseguentemente il Ministero ha proposto, in merito alla struttura dell'osservatorio:

*i)* la modifica della composizione per una maggiore prossimità dell'organismo con il territorio, prevedendo un rappresentante ciascuno per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Istituto superiore di sanità, la Regione Piemonte, la Regione Liguria, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Liguria (ARPA Liguria), l'ARPA Piemonte, la Provincia di Alessandria e la Provincia di Genova;

*ii)* la partecipazione all'osservatorio, in modo permanente e senza diritto di voto, di un rappresentante di rete ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);

*iii)* la designazione del Presidente dello stesso Osservatorio da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria;

che, relativamente alla sede dell'Osservatorio, in analogia ad esperienze simili quali l'AV del nodo di Firenze, il Ministero ne ha proposto il trasferimento ad Alessandria (presso la sede della Prefettura), in quanto capoluogo e localizzata a metà strada fra le due porzioni di territorio attraversato dal tracciato del Terzo valico dei Giovi;

che il Ministero ha infine proposto la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Piemonte, Regione Liguria e Provincia di Alessandria, di un accordo procedimentale che definisca le funzionalità dell'osservatorio, la frequenza degli incontri, il regolamento interno, le eventuali risorse aggiuntive da destinare al supporto tecnico e le modalità di comunicazione con i soggetti esterni;

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 26116, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il rinvio dell'esame della suddetta proposta per approfondimenti istruttori e ha fornito precisazioni circa i compiti dell'osservatorio ambientale e le attività da questo svolte, riscontrando i problemi di funzionalità rappresentati dagli enti locali e proponendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'attivazione di un tavolo congiunto per rispondere alle esigenze delle comunità territoriali;

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 45137, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso la proposta di convocazione del suddetto tavolo congiunto;

Considerato che nel corso della seduta è stata definitivamente concordata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nuova composizione dell'osservatorio, che dovrà essere costituito da un rappresentante ciascuno per Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Istituto superiore di sanità, Regione Piemonte, Regione Liguria, ARPA Liguria, ARPA Piemonte, Provincia di Alessandria e città metropolitana di Genova, e sono state confermate la nuova sede dell'osservatorio e la sottoscrizione dell'accordo procedimentale già previste nell'istruttoria sopra richiamata, includendo tra i sottoscrittori anche la città metropolitana di Genova;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. L'osservatorio ambientale di cui alla prescrizione del punto 7.b lettera *a)*, di cui all'allegato 1 della delibera n. 80/2006, istituito con decreto 14 settembre 2012, n. 463, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da un rappresentante designato da ognuno dei seguenti enti ed amministrazioni:

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Istituto superiore di sanità;

Regione Piemonte;

Regione Liguria;

ARPA Liguria;

ARPA Piemonte;

Provincia di Alessandria;

Città metropolitana di Genova.

2. Alle sedute dell'osservatorio di cui al punto 1 sarà invitato a partecipare, in via permanente e senza diritto di voto, un rappresentante designato da rete ferroviaria italiana S.p.A.

3. Il Presidente del suddetto osservatorio sarà designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Liguria.

4. La sede dell'osservatorio è individuata presso la Prefettura di Alessandria.

5. I rappresentanti designati da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia di Alessandria e Città metropolitana di Genova sottoscriveranno un accordo procedimentale che definirà le funzionalità dell'osservatorio, la frequenza degli incontri, il regolamento interno, le eventuali risorse aggiuntive da destinare al supporto tecnico e le modalità di comunicazione con i soggetti esterni.

6. Il funzionamento dell'osservatorio non dovrà implicare costi aggiuntivi a carico del quadro economico del «Terzo valico dei Giovi».

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

*Il Segretario*
LOTTI

*Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 367*

**17A02843**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kloralata»

*Estratto determina AAM/AIC n. 41/2017 del 27 marzo 2017*

Procedura europea DE/H/4698/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione AIC n. 045185.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KLORALATA, nella forma e confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sigillata Limited con sede in Fourth Floor, 20 Margaret Street – W1W8RS – London – United Kingdom.

Confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC 045185016 (in base 10) 1C2X2S (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC 045185028 ( in base 10) 1C2Y04 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione

principi attivi:

Kloralata 5 mg / 12.5 mg compresse rivestite con film, ciascuna compressa rivestita con film contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 12.5 mg di idroclorotiazide;

Kloralata 5 mg / 25 mg compresse rivestite con film, ciascuna compressa rivestita con film contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa, polisorbato 80 (E433), ipromellosa (E15), lattosio monoidrato, amido di mais, acido citrico monoidrato, cellulosa microcristallina (PH 102), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E572);

rivestimento: Opadry® Bianco 03A580004 [solo 5/12.5 mg], Opadry® Giallo 03A520012 [solo 5/25 mg], ipromellosa (E464), titanio Diossido (E171), poliossil (Macrogol) stearato, cellulosa microcristallina (E460), ferro ossido giallo (E172) [solo 5/25 mg].

Produttori del principio attivo

Nebivololo cloridrato: Hetero Drugs Limited S.Nos.213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal Medak District, Andhra Pradesh - India;

Idroclorotiazide: Unichem Laboratories Limited Plot No 99, M.I.D.C. Area Village Dhatav-Roha, Dist Raigad 402 116 Roha, Maharashtra - India.

Produttore del prodotto finito

Produzione: Watson Pharma Private Limited Plot No. A3 to A6, Phase 1-A Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa 403 722 - India.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd. BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 - Malta;

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur - Islanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Kloralata 5 mg/12.5 mg, combinazione in dose fissa, è indicato nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di nebivololo 5 mg ed idroclorotiazide 12,5 mg;

Kloralata 5 mg/25 mg combinazione in dose fissa è indicato nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di nebivololo 5 mg ed idroclorotiazide 25 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02821**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo e Idroclorotiazide EG»**

*Estratto determina AAM/AIC n. 42/2017 del 27 marzo 2017*

Procedura europea DE/H/4355/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. n. 044321.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG nella forma e confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Società EG SpA con sede in via Pavia 6, 20136 Milano codice fiscale 12432150154.

Confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321014 (in base 10) 1B8L7Q (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321026 (in base 10) 1B8L82(in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321038 - (in base 10) 1B8L8G (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321040 (in base 10) 1B8L8J (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321053 (in base 10) 1B8L8X (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321065 (in base 10) 1B8L99 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321077 (in base 10) 1B8L9P (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321089 (in base 10) 1B8LB1(in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321091 (in base 10) 1B8LB3 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 044321103 (in base 10) 1B8LBH (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321115 (in base 10) 1B8LBV (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321127 (in base 10) 1B8LC7 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321139 (in base 10) 1B8LCM (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321141 (in base 10) 1B8LCP (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321154 (in base 10) 1B8LD2 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321166 (in base 10) 1B8LDG (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321178 (in base 10) 1B8LDU (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321180 (in base 10) 1B8LDW (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321192 (in base 10) 1B8LF8 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321204 (in base 10) 1B8LFN (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321216 (in base 10) 1B8LG0 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321228 (in base 10) 1B8LGD (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321230 (in base 10) 1B8LGG (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321242 (in base 10) 1B8LGU (in base 32);

«5mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321255 (in base 10) 1B8LH7 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321267 (in base 10) 1B8LHM (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321279 (in base 10) 1B8LHZ (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321281 (in base 10) 1B8LJ1 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321293 (in base 10) 1B8LJF (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 044321305 (in base 10) 1B8LJT (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione

Principi attivi:

«Nebivololo e Idroclorotiazide EG» 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film:

ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 12,5 mg di idroclorotiazide.

«Nebivololo e idroclorotiazide EG» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 25 mg di idroclorotiazide

Eccipienti:

nucleo della compressa:

polisorbato 80 (E433);

ipromellosa (E15);

lattosio monoidrato;

amido di mais;

acido citrico monoidrato;

cellulosa microcristallina (PH 102);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E572).

Rivestimento:

Opadry® Bianco 03A580004 [solo per 5/12,5mg];

Opadry® Giallo 03A520012 [solo per 5/25mg];

ipromellosa (E464);

titanio diossido (E171);

poliossil (Macrogol) Stearato;

cellulosa microcristallina (E460);

ossido di ferro giallo (E172) [solo per 5/25mg].

Produttori del principio attivo

Nebivololo cloridrato: Hetero Drugs Limited S.Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal Medak District, Andhra Pradesh - India.

Idroclorotiazide: Unichem Laboratories Limited Plot No 99, M.I.D.C. Area Village Dhatav-Roha, Dist Raigad 402 116 Roha, Maharashtra, India.

Produttore del prodotto finito: Watson Pharma Private Limited Plot No. A3 to A6, Phase 1-A Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa 403 722 - India.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Confezionamento primario e secondario: Actavis Ltd. BLB 016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta.

Hemofarm A.D. Beogradski Put bb, 26300 Vršac Serbia Lamp San Prospero S.p.A. via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena) - Italia.

Sanico N. V. Veedijk 59 2300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario S.C.F. S.n. c, di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa 7 26824 Cavenago D'Adda (Lodi) - Italia.

De Salute S.R.L via Biasini, 26 26015 Soresina (CR) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

La combinazione in dose fissa «Nebivololo e Idroclotiazide EG» 5 mg/12,5 mg è indicata nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di nebivololo 5 mg e idroclorotiazide 12,5 mg.

La combinazione in dose fissa «Nebivololo e Idroclorotiazide EG» 5 mg/25 mg è indicata nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di Nebivololo 5 mg e Idroclorotiazide 25 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02822**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nivoloncombo»

*Estratto determina AAM/AIC n. 43/2017 del 27 marzo 2017*

Procedure Europee n.:

DE/H/4699/001-002/DC;

DE/H/4699/001-002/IB/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 045068.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIVOLONCOMBO nella forma e confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan SpA con sede in via Vittor Pisani, 20 20124 Milano codice fiscale 13179250157.

Confezioni:

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068018 (in base 10) IBZCRL (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068020 (in base 10) 1BZCRN (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068032 - (in base 10) 1BZCS0 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068044 (in base 10) 1BZCSD (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068057 (in base 10) 1BZCST (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068069 (in base 10) 1BZCT5 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068071 (in base 10) 1BZCT7 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068083 (in base 10) 1BZCTM (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068095 (in base 10) 1BZCTZ (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068107 (in base 10) 1BZCUC (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068119 (in base 10) 1BZCUR (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068121 (in base 10) 1BZCUT (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068133 (in base 10) 1BZCV5 (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068145 (in base 10) 1BZCVK (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068158 (in base 10) 1BZCVY (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 045068160 (in base 10) 1BZCW0 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film« 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068172 (in base 10) 1BZCWD (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068184 (in base 10) 1BZCWS (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068196 (in base 10) 1BZCX4 (in base 32);

«5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film« 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068208 (in base 10) 1BZCXJ (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film« 28 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068210 (in base 10) 1BZCXL (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068222 (in base 10) 1BZCXY (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068234 (in base 10) 1BZCYB (in base 32);

«5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar/Al - A.I.C. n. 045068246 (in base 10) 1BZCYQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione

Principi Attivi:

Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa di Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 12,5 mg di idroclorotiazide.

Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma 5 mg/25 mg compresse rivestite con film: ogni compressa di Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato) e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

polisorbato 80 (E433);

ipromellosa (E15);

lattosio monoidrato;

amido di mais;

acido citrico monoidrato;

cellulosa microcristallina (PH 102);

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E572);

Rivestimento:

Opadry® Bianco 03A580004 [solo 5/12,5 mg];

Opadry® Giallo 03A520012 [solo 5/25 mg];

ipromellosa (E464);

titanio diossido (E171);

poliossil (macrogol) stearato;

cellulosa microcristallina (E460);

ossido di ferro giallo (E172) [5/25 mg solo].

Produttori del principio attivo

Nebivololo cloridrato: Hetero Drugs Limitedm S.Nos.213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal Medak District, Andhra Pradesh - India.

Idroclorotiazide:Unichem Laboratories Limited Plot No 99, M.I.D.C. Area Village Dhatav-Roha, Dist Raigad 402 116 Roha, Maharashtra - India.

Produttore del prodotto finito

Watson Pharma Private Limited Plot No. A3 to A6, Phase 1-A Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa 403 722 - India.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitza 2600 - Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario: Actavis Ltd. BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 - Malta.

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjordur - Islanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

La combinazione in dose fissa Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma 5 mg/12,5 mg è indicata nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di nebivololo 5 mg e idroclorotiazide 12,5 mg.

La combinazione in dose fissa Nebivololo e Idroclorotiazide Mylan Pharma 5 mg/25 mg è indicata nei pazienti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di nebivololo 5 mg e idroclorotiazide 25 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02823**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perliq»

*Estratto determina AAM/PPA n. 358 del 6 aprile 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.1.z) Altre variazioni, per armonizzare il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo a seguito della conclusione della Repeat Use Procedure, relativamente al medicinale PERLIQ.

Numero di procedura: n. NL/H/2917/001/II/009.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Perliq», nella forma e confezione:

044159010 - «0,02 mg/ 3 mg compresse rivestite con film» 24×5 compresse in blister PVC - PVDC/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Madrid, Calle Quintanapalla 2, 4° Planta, cap 28050, Spagna (ES).

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02831**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keraflox»

*Estratto determina AAM/PPA n. 357 del 6 aprile 2017*

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.c

Relativamente al medicinale: KERAFLOX.

Numeri procedura europea: n. IT/H/0119/001/II/018/G.

Titolare AIC: Crinos S.P.A.

È autorizzata la seguente variazione:

aggiunta, tra le specifiche del prodotto finito, la specifica «Subdivision of tablets» con il relativo metodo di determinazione

relativamente ai medicinali Chinoplus, Unidrox, Keraflox

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02832**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treparin»

*Estratto determina AAM/PPA n. 356 del 6 aprile 2017*

Autorizzazione delle variazioni: C.I.z) Altre variazioni

Relativamente al medicinale: TREPARIN.

Titolare AIC: Omikron Italia S.r.l. (codice fiscale 08719751003) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bruno Buozzi, 5, 00197 - Roma Italia.

È autorizzato l'aggiornamento dei Moduli 4 e 5, ed i corrispondenti Moduli 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, al fine di includere le referenze bibliografiche ritenute pertinenti e non presenti nel dossier di prima autorizzazione del medicinale. Il grouping di variazioni è presentato secondo l'art. 7, comma 2 lettera *c)* del regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento n. 712/2012, relativamente al medicinale «Treparin», nelle forme confezioni:

AIC n. 023797119 - «250 LRU capsule molli» 50 capsule.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02833**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benzac»

*Estratto determina AAM/PPA n. 355 del 6 aprile 2017*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BENZAC;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Benzac», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032143012 - «10% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 032143024 - «5% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 032143036 - «clean 5% gel» tubo 100 g;

A.I.C. n. 032143051 - «5% Gel» tubo in Pe da 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano (MI) Italia.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02834**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foille Insetti»

*Estratto determina AAM/PPA n. 354 del 6 aprile 2017*

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FOILLE INSETTI;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Foille Insetti», nella forma e confezione: A.I.C. n. 020051037 - «0,5 g/100 g crema» tubo 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

**17A02835**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 6 aprile 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompè, Console onorario della Repubblica di San Marino in Milano.

Si prega cortesemente codesto ufficio di voler provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

**17A02844**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 27 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Francia Alcotra, Italia-Francia Marittimo, Grecia-Italia, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, Adriatico-Mar Ionio, Spazio alpino, Europa centrale, Mediterraneo, Interreg Europe, IPA Italia-Albania-Montenegro nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2016. (Decreto n. 2/2017).».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2017).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato, a pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo della colonna «Programma», dove è scritto: «Italia-*Australia*», leggasi: «Italia-*Austria*».

**17A02980**

**Comunicato relativo al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».** (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017).

Nel decreto-legge citato in oggetto, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pag. 56, all'art. 67 (Entrata in vigore), il numero «*2.*» presente prima della clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi, deve intendersi espunto.

**17A02981**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-097) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.